

Prima di affrontare il tema del ruolo della Regione vale la pena sottolineare come la questione dell'unitarietà dello Statuto di autonomia sembra sia fuori discussione. Ciò, non solo perché la norma costituzionale (art.116, 1° Comma) lo impone, ma anche perché, soprattutto in Trentino, la Regione viene ancora percepita come quell'ambito politico-istituzionale che giustifica e caratterizza la nostra specialità. Non è un caso che tra le obiezioni più ricorrenti rispetto alla procedura adottata per predisporre un progetto di nuovo Statuto vi sia quella di aver assunto iniziative distinte a Trento e a Bolzano.

Di più, la scelta del tutto condivisa di introdurre nel Preambolo il richiamo agli accordi Degasperi - Gruber, è lì a dimostrare come vi sia la volontà di ricondurre a unità le ragioni della "specialità".

In Trentino, anche le posizioni delle forze politiche, per quanto divergenti sul futuro della regione, sul suo ruolo e sulle sue competenze, non mettono mai in dubbio l'unicità dello statuto, neppure "*de jure condendo*".

Naturalmente non è così in Alto Adige – Südtirol e le considerazioni proposte dall'avv. Borga sul clima e sulle sensibilità che lì si respirano in questo momento sono concrete ma la prospettiva di una difficile mediazione non pare possa giustificare, per ciò che attiene al ruolo della Consulta, una proposta che non tenga conto di tutte le aspettative e le aspirazioni dei Trentini e delle comunità di minoranza linguistica. In particolare queste ultime, nel quadro regionale, ritrovano quel collegamento con le comunità del Sudtirolo, che diventa essenziale per i ladini del Sella, e assai importante per mocheni e cimbri che riconoscono nella Regione un'istituzione nella quale la tutela delle minoranze linguistiche rappresenta un fatto fondante e costitutivo.

Dunque uno Statuto unico significa riconoscere, da un lato che dentro il territorio regionale vi è una comunità che ha condiviso un percorso storico ed è accomunata da alcuni interessi economici, sociali, culturali e ambientali (sui quali parrebbe esservi uno spazio per identificare anche qualche tratto identitario) e, dall'altro, che questi interessi hanno bisogno di politiche unitarie e coordinate per offrire risposte concrete ed efficaci. Se così non fosse, l'unicità dello Statuto finirebbe per essere una mera finzione giuridica, per quanto l'articolo 116, 2° comma stabilisca che La Regione Trentino-Alto Adige / Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Statuto unico significa anche che non vi possono essere due distinti ordinamenti provinciali, anche se contenuti in uno stesso testo di legge. Ci si troverebbe, altrimenti, di fronte a due distinti corpi giuridici la cui unicità dipenderebbe soltanto dal titolo della legge e dal procedimento di approvazione. Lo Statuto, deve essere la Carta fondamentale di un territorio e di una comunità, non può essere un semplice

contenitore. Naturalmente, senza nulla togliere alle Province che sono, come già visto, l'elemento costitutivo della Regione e che a loro volta sono istituzioni con competenze e funzioni.

La ricostruzione di come il quadro istituzionale regionale si sia evoluto e le conclusioni tracciate dal prof. Matteo Cosulich, pur da una prospettiva essenzialmente giuridica, paiono del tutto condivisibili. Il perimetro entro cui la riforma potrà muoversi è delineato dai due "argini" costituiti da un lato dalla "Regione quale vera e propria comunità politica" e dall'altro "Regione quale mero organo di coordinamento delle due Province autonome".

Ma se da un lato la Regione quale istituzione politica può essere variamente intesa, per cui lo può essere anche con una serie di competenze legislative assai limitate, la regione quale mero luogo di coordinamento rappresenta appunto un limite che non può essere raggiunto, pena il disconoscimento della natura di istituzione, a meno di non considerare obbligatorio il coordinamento su alcune materie e che il risultato dell'attività di coordinamento si estrinsechi con un atto normativo primario, obbligatorio e precettivo.

Il Gruppo di lavoro (composto da Christoph Perathoner, Karl Zeller, Esther Happacher, Lorenzo Dellai, Francesco Palermo, Marco Boato, Luca Zeni, Roberto Toniatti, Giuseppe Detomas e Giuseppe Volpe) ha elaborato lo scorso anno una bozza di testo, redatto in forma di articolato, che doveva diventare la base di discussione all'interno delle maggioranze politiche che governano la Regione e le due Province, per un'ipotesi di modifica dello Statuto. L'obiettivo era quello di proporre una modifica che tenesse conto dell'impatto della normativa europea sull'impianto normativo regionale, della giurisprudenza della Corte Costituzionale, della legislazione di attuazione dello Statuto stesso e in generale del mutato contesto politico.

Il risultato di tale lavoro, che qui ripropongo in sintesi, configura una Regione che conserva competenza legislativa primaria in tutta una serie di materie come l'impianto e la tenuta dei libri fondiari, l'ordinamento delle camere di commercio, e degli enti sanitari e ospedalieri (lasciando alle Province la competenza in materia di assistenza ospedaliera e la relativa organizzazione e funzionamento), lo sviluppo della cooperazione e la vigilanza, che operativamente può essere affidata alle Province, trasforma in competenza primaria la materia degli istituti di credito a carattere regionale (stante la riserva di legge statale e la disciplina europea assai pregnante materia di tutela del risparmio e dei mercati finanziari, i margini di intervento normativo risultano comunque assai ristretti), esercita la competenza in materia di

organizzazione dei giudici onorari di pace e degli uffici giudiziari (materia questa assai delicata per l'apparente contrasto con l'art. 110 della Costituzione).

La competenza in materia di enti locali, invece, posto che di fatto la normativa regionale - per questioni che riguardano essenzialmente la tutela dei gruppi etnici - in realtà delinea distinti ordinamenti per le due Province (con qualche dubbio di costituzionalità del sistema), è parso sistematicamente più corretto attribuirla direttamente alle Province.

La natura di tali competenze, configura una Regione leggera dal punto di vista amministrativo ma che rimane un istituzione politica importante e vitale per i compiti che le verrebbero affidati e che, in una logica di autonomia che deve continuare ad essere "dinamica" potranno ulteriormente essere implementati, pensando a come sino ad oggi ciò è avvenuto, attraverso la normativa di attuazione e anche alla luce di un'oggettiva normalizzazione dei rapporti tra gruppi etnici in Sudtirolo.

Certo, questa proposta di riforma dello Statuto può ben definirsi "minimalista", anche perché segnata dalla preoccupazione di ottenere il necessario consenso in regione e al contempo di non rappresentare un bersaglio troppo facile per le prevedibili proposte emendative tese a mettere in discussione l'impianto complessivo dello Statuto in sede di dibattito parlamentare.

Va notato che la bozza in parola, affronta anche la questione della Regione quale organo di coordinamento delle due Province autonome e la risolve con due proposte dalle quali si potrebbe prendere spunto per formularne una terza che le riprende parzialmente entrambe: "La Regione è ente consultivo e di raccordo in tutte le materie di comune interesse tra le province autonome di Trento e di Bolzano. Le materie di comune interesse sono individuate d'intesa tra le due Province autonome. Per l'approvazione delle relative disposizioni normative o d'indirizzo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano".

È chiaro che l'architettura istituzionale e la scelta sulla composizione degli organi non può prescindere da una valutazione delle competenze che si intendono attribuire alla Regione, e con quelle sopra ipotizzate, che si estrinsecano con l'emanazione di norme di legge, tale architettura non può sottrarsi alle regole della democrazia, della rappresentanza e della responsabilità politica. Anche questo tema dovrà trovare ulteriori approfondimenti anche in occasione della discussione sul tema degli organi della provincia. Ad ogni buon conto, le considerazioni del prof. Cosulich sul punto, paiono anch'esse condivisibili.

Al di là dei suoi contenuti, la bozza è il frutto di un processo di mediazione tra sensibilità proprie di trentini, sudtirolesi e ladini di entrambe le Province.

Proprio per questo motivo può tornare utile nelle riflessioni che siamo chiamati a fare.

Nell'affrontare il tema del ruolo della Regione, come già sottolineato, non può essere trascurata la questione delle minoranze linguistiche del Trentino, anche se l'argomento sarà oggetto di una riflessione più approfondita quando sarà trattato lo specifico tema. In ogni caso vale la pena ricordare la vicenda dei ladini del cosiddetto "Gruppo centrale" o i "Ladini del Sella", che sono divisi in tre Province e due Regioni. La stessa popolazione che vive nelle cinque vallate intorno al Sella gode tre status giuridici differenti. È chiaro che in Alto Adige-Südtirol il sistema incentrato sulla proporzionale etnica non può essere derogato, né il modello territoriale del Trentino, considerato da molte parti un modello di riferimento, può essere messo in discussione, magari con l'introduzione di un meccanismo fondato sull'appartenenza al "gruppo etnico", ma la Regione sicuramente può rappresentare una dimensione che in qualche modo sana quella frattura almeno per i ladini di Gardena, Badia e Fassa perché potrebbe essere l'istituzione che elabora e determina le politiche culturali e linguistiche e diventare per questa materia l'istituzione di riferimento anche per i ladini dei tre comuni della provincia di Belluno. Così come per le minoranze mochena e cimbra, la Regione può essere quell'istituzione che garantisce un collegamento e un riferimento, anche identitario, con il mondo germanico.

Vi è poi il ruolo che la Regione ha storicamente svolto quale istituzione di riferimento per gli italiani dell'Alto Adige. È questo un argomento assai complesso, ma varrebbe la pena su questo promuovere un momento di riflessione anche con i componenti la "Convenzione".

Beppe Detomas